

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **SINISTRI STRADALI. I RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SULLA RILEVANZA IN GIUDIZIO DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL C.D. MODULO C.I.D.**

Schema di **Giulio SPINA\***

Questi i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia.

Il **c.d. modulo CID** (modulo di "convenzione per indennizzo diretto", c.d. modello di constatazione amichevole di incidente):

- svolge la funzione di **denuncia del sinistro all'assicuratore** da cui l'assicurato chiede di esser garantito<sup>1</sup>;

---

\* Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile; Co-coordinatore redazionale *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile e Navigatore del diritto.

<sup>1</sup> In argomento si veda, di recente, Cass. civ., 20 dicembre 2012, n. 23614, in *Navig. dir.*, 2013, 2.

- trattasi di atto negoziale, la cui interpretazione costituisce un tipico **accertamento in fatto riservato al giudice di merito** (tale accertamento risulta incensurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ. ovvero per motivazione inadeguata, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione)<sup>2</sup>.

Ciò premesso è stato affermato che:

- quanto ivi riportato, pure se sottoscritto dalle parti non ha valore di piena prova (e ciò neanche nei confronti del confidente), dovendo essere liberamente apprezzato dal giudice (ex art. 2733 c.c.)<sup>3</sup>; norma – secondo la quale *“in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”* – che va applicata in tema di controversie in materia di sinistri stradali<sup>4</sup>;
- nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario<sup>5</sup>. Da ciò consegue che, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990/1969 si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro<sup>6</sup>;
- la dichiarazione confessoria ivi contenuta resa dal responsabile del danno non proprietario del mezzo fa piena prova nei confronti del conducente confidente; difatti, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo CID, per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, e dunque

---

<sup>2</sup> In tal senso si veda Cass. civ., 23 gennaio 2013, n. 1602, in *La Nuova proc. civ.*, 2013, 5, con nota di VASAPOLLO.

<sup>3</sup> In tal senso si veda, tra le altre, Cass. civ., 19 giugno 2013, n. 15354, in *www.dirittoegiustizia*; nonché, Cass. civ., 23 gennaio 2013, n. 1602.

<sup>4</sup> Così, ancora, Cass. civ., 19 giugno 2013, n. 15354, *cit.*; e Cass. civ., 23 gennaio 2013, n. 1602, in *Nuova proc. civ.*, 2013, 5, dove si specifica che *“in tal senso, la norma in questione esclude il valore di prova legale della confessione nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, e ciò non solo nei confronti degli altri litisconsorti, ma anche nei confronti di chi rende la dichiarazione stessa”*.

<sup>5</sup> Cass. civ., 23 gennaio 2013, n. 1602, in *Nuova proc. civ.*, 2013, 5, dove si specifica che *“in tal senso, la norma in questione esclude il valore di prova legale della confessione nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, e ciò non solo nei confronti degli altri litisconsorti, ma anche nei confronti di chi rende la dichiarazione stessa”*.

<sup>6</sup> Ciò in quanto *“la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano”*. In tal senso si veda Cass. civ., 7 novembre 2013, n. 25047, in *Navig. dir.*, 2013, 42.

litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo<sup>7</sup>;

- Nel giudizio promosso dal soggetto danneggiato da un incidente stradale nei confronti dell'assicuratore, del conducente e del contraente la polizza, la confessione del conducente non proprietario, contenuta nel modello CID, mentre è oggetto di libera valutazione del giudice nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del mezzo, ha valore di piena prova nei confronti del confitente medesimo, ai sensi degli artt. 2733, 2734 e 2735 c.c., trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo<sup>8</sup>;
- Ogni valutazione sulla portata confessoria del CID è preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze del sinistro accertate in sede di merito<sup>9</sup>.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA  
Editrice

---

<sup>7</sup> In tal senso si veda Cass. civ., 4 aprile 2013, n. 8214, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it).

<sup>8</sup> In questi termini si veda Cass. civ., 21 giugno 2012, n. 10304, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it).

<sup>9</sup> Sul tema si veda Cass. civ., 25 giugno 2013, n. 15881, in *Giust. civ. Mass.*, 2013.